

REGOLAMENTO (CEE) N. 2165/87 DELLA COMMISSIONE**del 22 luglio 1987****che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pesche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pesche sciroppate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati⁽³⁾, contiene disposizioni per quanto concerne i metodi di determinazione dell'aiuto alla produzione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni;

considerando che, per quanto riguarda la Grecia, in applicazione dell'articolo 103 dell'atto di adesione della Grecia e sino al primo ravvicinamento dei prezzi, il prezzo minimo da pagare ai produttori ellenici è stabilito sulla base dei prezzi pagati in detto paese ai produttori nazionali durante il periodo rappresentativo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 41/81⁽⁴⁾; che a norma dell'articolo 59 dell'atto di adesione, tale prezzo deve essere ravvicinato al livello dei prezzi comuni;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto per la campagna precedente, adeguato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori, del prezzo praticato nei

paesi terzi e, se necessario, dei costi di trasformazione valutati su base forfettaria; che, dato il volume delle importazioni, il prezzo praticato nei paesi terzi non può considerarsi rappresentativo; che l'aiuto alla produzione dev'essere calcolato con riferimento ad un prezzo basato sul prezzo del mercato comunitario;

considerando che il prezzo minimo da pagare ai produttori in Spagna e in Portogallo e l'aiuto alla produzione per i prodotti ottenuti devono essere determinati in conformità degli articoli 118 e 304 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che il periodo rappresentativo per la determinazione del prezzo minimo è stabilito dal regolamento (CEE) n. 461/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, recante disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁵⁾; che, in conseguenza dell'applicazione di tali disposizioni, il prezzo minimo e l'aiuto da fissare per il Portogallo sono uguali a quelli da fissare per gli altri Stati membri, esclusa la Spagna;

considerando che, a norma dell'articolo 118, paragrafo 6 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, per le pesche sciroppate, durante le prime quattro campagne successive all'adesione, la concessione dell'aiuto comunitario in Spagna è limitata ad un quantitativo di 80 000 t, peso netto, di prodotto finito; che, per garantire un'equa assegnazione della materia prima a ciascuna delle regioni comunitarie di produzione, è necessario disporre che le pesche coltivate in una regione specifica possano beneficiare dell'aiuto alla produzione soltanto se vengono trasformate in detta regione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1987/1988:

a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di pesche e

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 32.

⁽³⁾ GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile alle pesche sciroppate sono quelli stabiliti in allegato.

Articolo 2

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro

fornisce allo Stato membro che procede al pagamento dell'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto	ECU/100 kg netti franco produttore per prodotti coltivati in	
	Spagna	Altri Stati membri
Pesche destinate alla produzione di pesche sciroppate	25,286	28,781

Aiuto alla produzione

Prodotto	ECU/100 kg netti per prodotti ottenuti da materie prime raccolte in	
	Spagna ⁽¹⁾	Altri Stati membri ⁽²⁾
Pesche sciroppate	11,242	14,363

(¹) L'importo indicato in questa colonna è applicabile soltanto se il prodotto è trasformato in Spagna. Se il prodotto è trasformato altrove, l'aiuto alla produzione non viene concesso.

(²) L'importo indicato in questa colonna è applicabile soltanto se il prodotto è trasformato in uno Stato membro, esclusa la Spagna. Se il prodotto è trasformato in Spagna, l'aiuto alla produzione non viene concesso.